

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3218

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1992, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **SCÀLFARO, SCOTTI Vincenzo, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BARUFFI, BATTAGLIA Pietro, BERTOLI, BIANCHI, BIASCI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BORTOLANI, BOTTA, BUONOCORE, CACCIA, CASATI, CASTAGNETTI Pierluigi, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI Carlo Alberto, COLONI, CORSI, COSTA Silvia, DAL CASTELLO, D'ANGELO, DUCE, FARACE, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LA MORTE, LATTERI, LEONE, LIA, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MARTINI, MARTUSCELLI, MAZZUCONI, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI Mauro, OSERNIGO, ORSINI Bruno, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PICCOLI, RABINO, RADI, RIGGIO, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROCELLI, ROSSI DI MONTE-LERA, RUSSO Ferdinando, RUSSO Vincenzo, SANESE, SANGALLI, SANZA, SAPIENZA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA e ZOPPI (4988); ARTIOLI, RENZULLI, D'AMATO Carlo, MORONI, ORCIARI, PIETRINI e SEPIA (5111); POGGIOLINI, MARTINO, BRUNI Giovanni e SANTORO (5116); COLOMBINI, FACHIN SCHIAVI, BIANCHI BERETTA, BENEVELLI, SOAVE, BERNASCONI, BONFATTI PAINI, BRESCIA, CIVITA, DIGNANI GRIMALDI, GALANTE, GASPAROTTO, LORENZETTI Pasquale, LODI FAUSTINI FUSTINI, MAINARDI Fava, MASINI, MIGLIASSO, MONTANARI FORNARI, PELLEGATTI, PERINEI, PINTO, SANNA, STRADA, STRUMENDO, TADDEI e TAGLIABUE (5351); BIONDI (5548)**

(V. Stampati Camera nn. 4988, 5111, 5116, 5351 e 5548)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 gennaio 1992*

Ordinamento della professione di assistente sociale

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Professione di assistente sociale)*

1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. Sono compiti dell'assistente sociale la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

## Art. 2.

*(Requisiti per l'esercizio della professione)*

1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

## Art. 3.

*(Istituzione dell'albo  
e dell'ordine degli assistenti sociali)*

1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi alla istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

## Art. 4.

*(Norme regolamentari)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari sociali, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo e sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

## Art. 5.

*(Norme transitorie)*

1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.